

(N. 2443)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 giugno 1952 (V. Stampato N. 2621)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici
(ALDISIO)

di concerto col Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro
(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 26 GIUGNO 1952

Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È fissato per l'esercizio 1952-53 un limite di impegno di lire 1.500.000.000 entro il quale il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere nell'esercizio medesimo, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni ed integrazioni, contributi in annualità agli enti e società previsti dalle citate disposizioni, che costruiscono case popolari.

Art. 2.

La somma complessiva di lire 52.500.000.000 occorrente per il pagamento degli ulteriori contributi previsti dal precedente articolo 1

sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1952-53 all'esercizio 1986-87.

All'onere di lire 1.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1952-53 si provvede con riduzione dal capitolo n. 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.